

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna (Bulgaria) il 6 giugno 2012 — Serebryanniy vek EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — gr. Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-283/12)

(2012/C 243/16)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrente: Serebryanniy vek EOOD

Resistente: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — gr. Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che l'acquisto di un'immobilizzazione immateriale, dietro assunzione delle spese per le migliorie di un bene locato o dato in uso, costituisca il pagamento di una prestazione di servizi per apportare migliorie, anche qualora il contratto non obblighi il proprietario del bene patrimoniale a versare alcun corrispettivo.
- 2) Se gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), e 26 della direttiva 2006/112 ostino a una disposizione nazionale in base alla quale la prestazione di servizi a titolo gratuito avente ad oggetto le migliorie di un bene patrimoniale locato o dato in uso costituisca sempre un'operazione imponibile. Se, per rispondere a tale questione in circostanze come quelle del procedimento principale, sia rilevante:
 - che il fornitore della prestazione di servizi a titolo gratuito abbia esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni e servizi utilizzati per l'esecuzione delle migliorie, diritto che non gli è stato ancora negato mediante un avviso definitivo di accertamento;
 - che, al momento della verifica fiscale, la società non abbia ancora iniziato ad effettuare operazioni imponibili utilizzando tali immobili, non essendo tuttavia ancora scaduto il periodo di validità dei contratti.
- 3) Se gli articoli 62 e 63 della direttiva 2006/112 ostino a una disposizione nazionale in forza della quale il fatto generatore dell'imposta sull'operazione non si verifica nel momento dell'esecuzione della prestazione di servizi (nel caso di specie, l'effettuazione delle migliorie), bensì nel momento

dell'effettiva restituzione del bene patrimoniale in migliori condizioni al termine del contratto o alla cessazione dell'uso.

- 4) In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione, quale sia la disposizione del Titolo VII della direttiva 2006/112 da applicare per la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, quando l'operazione a titolo gratuito non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 della direttiva.

⁽¹⁾ GU L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) l'11 giugno 2012 — Oreste Della Rocca/Poste Italiane SpA

(Causa C-290/12)

(2012/C 243/17)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Napoli

Parti nella causa principale

Ricorrente: Oreste Della Rocca

Convenuto: Poste Italiane SpA

Questioni pregiudiziali

- 1) se tenuto conto anche dell'inciso di cui al punto 36 dell'Ordinanza della Corte di Giustizia del 15 settembre 2010 (procedimento C-386/09, Briot), la direttiva 1999/70/CE⁽¹⁾, segnatamente la clausola 2, faccia riferimento anche al rapporto di lavoro a termine tra lavoratore somministrato ed agenzia di lavoro interinale ovvero tra lavoratore somministrato ed utilizzatore e quindi se la direttiva 1999/70/CE regolamenti detti rapporti;
- 2) se, in assenza di altre misure ostative, una disposizione che consenta la apposizione del termine al contratto di lavoro con agenzia di lavoro interinale, nonché la sua reiterazione, sulla base di esigenze tecniche organizzative o produttive non della agenzia ed in relazione allo specifico rapporto di lavoro a termine, ma sulla base di esigenze generali del somministrato, slegate dallo specifico rapporto di lavoro, soddisfi i requisiti di cui alla clausola 5, comma 1, lett. a) della direttiva 1999/70/CE, ovvero possa costituire una elusione della direttiva stessa; se le esigenze oggettive di cui alla clausola 5, comma 1, lett. a), della direttiva 1999/70/CE debbano essere cristallizzate in un documento e debbano riguardare lo specifico rapporto di lavoro a termine e la sua reiterazione, per cui il riferimento alle esigenze oggettive generali che hanno giustificato la stipula del contratto di somministrazione siano inidonee o meno a soddisfare la prescrizione di cui alla clausola 5, lettera a);

- 3) se la clausola 5 della direttiva 1999/70/CE osti a che le conseguenze dell'abuso siano poste a carico di soggetto terzo, nel caso di specie l'utilizzatore.

(¹) GU L 175, pag. 43

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Ringkonnakohus (Estonia) l'11 giugno 2012 — Ragn-Sells AS/Sillamäe linnavalitsus

(Causa C-292/12)

(2012/C 243/18)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Tartu Ringkonnakohus

Parti

Ricorrente e appellante: Ragn-Sells AS

Convenuta e appellata: Sillamäe linnavalitsus (amministrazione della città di Sillamäe)

Questioni pregiudiziali

- a) Se il combinato disposto dell'articolo 106, paragrafo 1, e dell'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi debbano essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro conceda — per una zona determinata e a titolo oneroso — a un'impresa che gestisce un determinato impianto di trattamento dei rifiuti il diritto esclusivo di trasformare i rifiuti urbani, quando in un raggio di 260 chilometri operano più imprese concorrenti cui appartengono diversi impianti di trattamento dei rifiuti che soddisfano i requisiti ambientali e impiegano tecnologie equivalenti.
- b) Se l'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro consideri come servizi di interesse economico generale in primis la raccolta e il trasporto dei rifiuti e, in secondo luogo, la trasformazione di questi ultimi, ma separi a priori tali prestazioni tra loro limitando così la libera concorrenza sul mercato del trattamento dei rifiuti.
- c) Se l'applicabilità delle disposizioni in materia di concorrenza di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea possa essere esclusa nel quadro di un procedimento relativo al rilascio di una concessione per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, che prevede che, nella zona cui si riferisce il contratto di concessione, venga accordato a due imprese il diritto esclusivo di trattamento dei rifiuti.
- d) Se l'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE (¹) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, vada interpretato nel senso che uno Stato membro, sulla base del principio della prossimità, può limitare la con-

correnza e permettere che all'impresa che gestisce l'impianto di trattamento di rifiuti più vicino alla zona in cui i rifiuti vengono prodotti sia riconosciuto a titolo oneroso il diritto esclusivo di trattamento dei rifiuti, quando in un raggio di 260 chilometri operano più imprese concorrenti cui appartengono diversi impianti di trattamento dei rifiuti che soddisfano i requisiti ambientali e impiegano tecnologie equivalenti.

(¹) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3).

Impugnazione proposta il 13 giugno 2012 da Telefónica S.A. e Telefónica de España, S.A.U. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 29 marzo 2012, causa T-336/07, Telefónica e Telefónica de España/Commissione

(Causa C-295/12 P)

(2012/C 243/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Telefónica S.A. e Telefónica de España, S.A.U. (rappresentanti: F. González Díaz e J. Baño Fos, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, France Telecom España, S.A., Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) e European Competitive Telecommunications Association

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

— **In via principale**

annullare, in tutto o in parte, la sentenza del Tribunale del 29 marzo 2012, Telefónica, SA e Telefónica de España, SA/Commissione, T-336/07;

sulla base degli elementi a sua disposizione, annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione europea del 4 luglio 2007, caso COMP/38.784 — Wanadoo España/Telefónica;

revocare o ridurre l'importo dell'ammenda ai sensi dell'articolo 261 TFUE;

revocare o ridurre l'importo dell'ammenda sulla base della durata ingiustificata del procedimento dinanzi al Tribunale; e

condannare alle spese la Commissione e le parti intervenienti, sia nel presente procedimento sia nel procedimento dinanzi al Tribunale.

— **In alternativa, qualora lo stato del procedimento non lo consenta**

annullare la sentenza del Tribunale e rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci alla luce dei punti di diritto precisati dalla Corte di giustizia;